



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA IN MATERIA DI TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA DI PERSONE E MERCI, FATTO A ROMA IL 9 FEBBRAIO 2017

## Art. 3 (Accordo)

### - Servizi regolari

1. I servizi regolari tra i due Paesi sono stabiliti di comune accordo dalle autorità competenti delle due Parti Contraenti. 2. Le modifiche alle condizioni di esercizio del servizio sono soggette alla preventiva approvazione delle autorità competenti delle due Parti Contraenti. 3. Il servizio regolare di trasporto di persone è soggetto ad autorizzazione. 4. Le autorità competenti delle due Parti Contraenti rilasciano l'autorizzazione per la parte di percorso relativa al proprio territorio. La validità dell'autorizzazione ha una durata stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista prevista all'articolo 14 del presente Accordo. L'autorizzazione all'espletamento del servizio è accordata in base ad una domanda presentata dal trasportatore alle autorità competenti del Paese di stabilimento. 5. La domanda deve indicare l'itinerario, le frequenze, l'orario per l'intero anno e i prezzi, oltre a contenere ogni altra indicazione utile, eventualmente richiesta dalle autorità competenti delle due Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata di un contratto tra i trasportatori delle due Parti Contraenti e di una planimetria del percorso proposto recante l'indicazione delle fermate e del chilometraggio. L'autorità competente di una delle due Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse, corredate di tutta la documentazione richiesta. Tali domande saranno valutate e approvate dalle autorità competenti delle due Parti Contraenti. 6. L'originale dell'autorizzazione o una copia conforme della stessa, rilasciata dalle autorità competenti, deve sempre trovarsi a bordo del veicolo, durante l'effettuazione del servizio regolare. 7. I servizi regolari di transito si effettuano in base ad un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente del Paese attraversato, alla quale il trasportatore abbia presentato domanda tramite l'autorità competente del Paese di stabilimento.

Versione in vigore dal 22 dicembre 2021 secondo Normativa, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

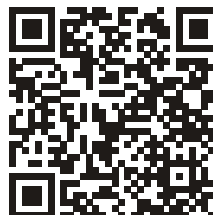
|               |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 |
| Estremi       | Legge 19 novembre 2021, n. 219                                                                                                                                                                                           |
| Partizione    | Accordo                                                                                                                                                                                                                  |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2021                                                                                                                                                                                  |

**Fonte del testo: Normattiva**

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-219-2021/accordo-art-3>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it